



SENT. 2/17

R.G. 2921/15

Cron. 1

ref. 2/17

def. 2 GEN. 2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

oggetto: Cause in materia
di trasferimento di
parte e gestione sociale.

Sezione Specializzata in materia di Impresa

composta da:

dott.ssa Anna Maria Marra

Presidente relatore

dott.ssa Mariagrazia Balletti

Giudice

dott. Luca Boccuni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2921\2015 R.G.AA.CC. promossa

da

A, rappr. e dif. dagli Avv.i

ed B, anche domiciliatari

ATTORE

contro

B, rappr. e dif. dagli Avv.i

con domicilio

Amore

eletto presso lo studio dell'avv.o

CONVENUTO

Oggetto: "Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc."

Conclusioni:

A "In via preliminare - Rigettarsi in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa l'eccezione di cessata materia del contendere avanzata dal sig. **B** in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. Nel merito - accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. **B** alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di cessione di quote della società **C**, stipulato in data 16 gennaio 2013 tra il sig. **A** ed il sig. **B** - dichiarare la risoluzione del contratto di cessione di quote della società **C** stipulato in data 16 gennaio 2013 tra il sig. **A** ed il sig. **B** per inadempimento del sig. **B** e, per l'effetto, dichiarare la proprietà in capo al sig. **A** della quota sociale pari al 70% della società **C** oggi formalmente intestata al sig. **B** - conseguentemente, ordinare e disporre l'iscrizione dell'emananda sentenza nel Registro delle Imprese e la reintestazione a favore del sig. **A** della quota sociale pari al 70% della società **C** oggi formalmente intestata al sig. **B** ad opera del convenuto; - in ogni caso rigettarsi per i motivi esposti in narrativa tutte le domande e le eccezioni ex adverso formulate dal sig. **B** in quanto infondate in fatto ed in diritto; In via istruttoria: ..."

B "in via preliminare: dato atto dell'intervenuto fallimento di **C**, dichiarare cessata la materia del contendere; in via principale: accertata e dichiarata l'avvenuta compensazione fra il credito vantato dal Sig. **A** per il contratto per cui è causa ed il diverso credito vantato dal convenuto nei confronti di **D** per le causali di cui in narrativa, stante

l'avvenuta espromissione da parte del Sig. **A** (espromittente) nei confronti del convenuto (espromissario), respingere ogni domanda avversaria siccome infondata, in fatto e diritto; in ogni caso: respingere ogni domanda avversaria, stante la non importanza dell'inadempimento del convenuto e comunque difettandone i presupposti per il suo accoglimento; conseguentemente: revocare il provvedimento di sequestro reso in data 10 febbraio 2015 e disporre l'iscrizione della sentenza nel Registro delle Imprese. Con vittoria di spese e competenze professionali. In via istruttoria, ...".

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato **A** conveniva in giudizio **B** e, sulla premessa dell'inadempimento da parte di quest'ultimo del contratto di cessione di quote di **C** da parte di esso deducendo al convenuto, sottoscritto in data 16 gennaio 2013, stante il mancato pagamento del prezzo entro il 31 gennaio 2013, chiedeva la risoluzione della cessione con conseguente re-intestazione di quote.

B nel costituirsi in giudizio assumeva che il mancato versamento del prezzo della cessione si giustificava in ragione del raggiungimento con il pedio di un *gentleman agreement* con la controparte in forza del quale esso esponente si sarebbe astenuto dal pretendere il credito, di importo pari ad Euro 50.000,00, maturato quale lavoratore dipendente di **D** che il **A** aveva promesso di soddisfare, mentre il **A** si era impegnato a non richiedere il pagamento del prezzo delle quote di **C**.

La causa, istruita documentalmente, viene ora in decisione davanti al Collegio per la decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.

La domanda è fondata e va accolta nei termini di cui si dirà.

Con atto pubblico del 16 gennaio 2013 redatto a cura del Notaio Domenico Fauci di Verona (doc. 1 attoreo), **A** cedeva la propria quota di **C**

Quomo

s.r.l., pari al 90% del capitale sociale, a B ed a Fab E; in particolare il A cedeva al B il 70% del capitale di C al prezzo di Euro 7.000,00.

Si legge nel contratto in questione che il B si impegnava a corrispondere il prezzo convenuto entro e non oltre il 31 gennaio 2013.

E' pacifica la mancata corresponsione del detto prezzo.

Con ricorso ex art. 670 c.p.c. ante causam il A ha chiesto all'intestato Tribunale la concessione di sequestro giudiziario della quota sociale oggetto del contratto di compravendita del 16 gennaio 2013 rimasto inadempito da parte del B.

Il B, nel costituirsi in detto procedimento, ha offerto *banco iudicis* un assegno circolare comprensivo del capitale relativo al prezzo di cessione delle quote e degli interessi legali in pagamento del dovuto (doc. 4 attoreo), che il A non accettava.

Con provvedimento del 10 febbraio 2015, confermato in sede di reclamo, il Tribunale, evidenziata l'irrelevanza dell'offerta di pagamento avendo il ricorrente legittimamente optato per la risoluzione del contratto, ha accolto la domanda cautelare dell'odierno attore, disponendo il sequestro giudiziario delle quote di C detenute dal B (doc. 5 e 7 attorei).

Il B ha allegato che il mancato versamento del prezzo al A era da ricondursi ad un *gentleman agreement* in forza del quale il B si sarebbe astenuto dal richiedere un importo pari ad Euro 50.000,00, maturato quale dipendente nei confronti di D, del quale il A era stato socio, mentre il A aveva promesso di far fronte all'obbligazione di D secondo lo schema dell'espromissione e si era impegnato a non richiedere quanto pattuito quale prezzo di cessione delle quote di C.

Di tale assunto non vi è alcuna prova. Si osserva che la prova orale offerta in memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c. dal B non è stata ammessa, né avrebbe potuto esserlo, poiché articolata in modo generico e valutativo, anche senza considerare i limiti probatori derivanti dagli artt. 2721 e 2722 c.c. eccepiti dal A.

In particolare, non vi è alcuna prova del credito vantato nei confronti di D.

Imane

né dell'asserito accordo di espromissione proposto dal **A**. Ed appare, peraltro, inverosimile che il **B** abbia accettato di rinunciare e comunque non azionare ad un credito di Euro 50.000,00 nei confronti di **C**, a fronte dell'impegno da parte del **A** a richiedere il pagamento di soli 7.000,00.

Tanto premesso, deve ritenersi accertato l'inadempimento del **B** il quale, riguardando l'interezza del prezzo, è senz'altro grave e di non scarsa importanza.

Quanto al termine previsto per l'adempimento, esso era espressamente previsto nel contratto di cessione di quote.


Sulla base delle considerazioni che precedono va pronunciata la risoluzione del contratto di cessione a cui consegue il diritto del **A** alla re-intestazione delle quote oggetto di cessione.

Tali determinazioni non sono impedita dalla sopravvenuta declaratoria di fallimento di **C**, né, come sostenuto dal **B**, può dirsi che tale evenienza abbia provocato la cessata materia del contendere a causa della definitiva indisponibilità del quote sociali.

Come osservato dalla S.C. *"Nella società a responsabilità limitata la quota di partecipazione di un socio ... omissis ... esprime una posizione contrattuale obbiettivata, che, in quanto suscettibile di formare oggetto di diritti, costituisce un bene ai sensi dell'art. 810 c.c. ed in particolare un bene immateriale, equiparato ai beni mobili in base all'art. 812 c.c., comma ultimo"* (Cass. 13 settembre 2007, n. 1916, Cass. 21 ottobre 2009, n. 22361). Ne deriva che essa ha un valore patrimoniale oggettivo dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta.

Come osservato dalla difesa attorea, confermano l'equiparazione della quota sociale a bene mobile non registrato l'art. 2482, co. 2, c.c. e l'art. 2483 c.c., dai quali si ricava che la quota di società a responsabilità limitata è oggetto del diritto di proprietà e può essere acquistata, con trasferimento dello stesso diritto da un soggetto all'altro (si veda Cass. 12 dicembre 1986, n. 7409).

La quota di partecipazione ha un proprio destino dipendente da eventi (per es. trasferimenti, pignoramenti) che valgono nei confronti del titolare, *i.e.* il socio, e non della società che è e rimane, anche in caso di fallimento, soggetto terzo (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22361 cit.).



Seuf. 2/17

Sussistono i presupposti per la iscrizione del presente provvedimento nel registro delle imprese.

Le spese di lite, ivi comprese le spese relative ai procedimenti cautelari, liquidate in dispositivo in base al d.m. n. 55\2014 e secondo quanto documentato, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

pronuncia la risoluzione del contratto di cessione di quota di **C** concluso in data 16 gennaio 2013 tra **A** e **B**, per inadempimento del **B**;

per l'effetto, dichiara che titolare delle quota sociale pari al 70% di **C**, allo stato formalmente intestata a **B**, è **A**;


dichiara, altresì, la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della presente sentenza nel Registro delle Imprese;

condanna **B** alla rifusione in favore di **A** delle spese di lite, ivi comprese le spese dei procedimenti cautelari, liquidate in Euro 511,30 per anticipazioni ed in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 dicembre 2016.

Il Presidente est.

(dott.ssa Anna Maria Marra)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

